



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 272/15/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALL'OPERATORE POSTALE GIEFFE
EXPRESS S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DEL D. LGS. 22
LUGLIO 1999 N. 261**

(PROCEDIMENTO N. 61/14/DISP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”*, come da ultimo modificato con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”* convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante, *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità www.agcom.it in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), pervenuta con prot.19781/2014, e tutti i documenti ad essa allegati;

VISTI l'atto di contestazione n. 61/14/DISP e le risultanze preistruttorie al medesimo allegate ricevuti dall'operatore in epigrafe via pec in data 21 novembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla Direzione Servizi Postali di questa Autorità che l'operatore postale Gieffe Express S.r.l., titolare dell'autorizzazione generale n. 1583 del 2006, non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE il contributo per le verifiche e i controlli - originariamente posto in capo al titolare di autorizzazione dal decreto ministeriale n. 75 del 4 febbraio 2000 -, per un totale di €290 per l'anno 2012 per l'unica sede ed €299 per l'anno 2013 sempre per l'unica sede.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell'Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE, al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull'attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come "inattivo", "in liquidazione", "cancellato", trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione. In particolare, dalla visura camerale del 7 maggio 2014 è risultato che la società Gieffe Express S.r.l. era attiva, iscritta al Registro delle Imprese e avente il Sig. [omissis] quale rappresentante legale.

Ad esito dell'approfondimento pre-istruttorio sopra descritto, è stato avviato, con la contestazione n. 61/14/DISP, un procedimento sanzionatorio che contesta all'operatore in epigrafe la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 261/1999 per mancato pagamento del contributo per verifiche e controlli relativamente agli anni 2012 e 2013, e contestualmente, menziona la possibilità di pagare in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 689/1981.

2. Deduzioni difensive

L'operatore in epigrafe non si è avvalso del pagamento in misura ridotta e non è intervenuto.

3. Risultanze istruttorie

A fronte della contumacia dell'operatore in epigrafe, nel mese di febbraio 2015 si è acquisita a fascicolo, per quanto pertinente all'ambito oggettivo del presente procedimento, la comunicazione (prot. d'ingresso in Agcom n. 22976/15) del MISE DGART (Divisione generale per le attività territoriali) attestante *inter alia* che, a seguito di verifica effettuata il 4 dicembre 2014 presso la sede della società Gieffe, è emerso quanto segue: 1) nella sede legale della società Gieffe è presente ed opera la diversa società Nuovo centro EDP S.r.l. che svolge attività di elaborazione dati contabili; 2) l'amministratore unico della Gieffe il Sig. [omissis], contattato per le vie brevi, ha

dichiarato, con comunicazione elettronica del 5 dicembre 2014, che Gieffe ha cessato l'espletamento di attività di servizi postali nel mese di ottobre 2012 e che, a causa delle passività conseguite negli anni 2012, 2013 e 2014, è in procinto di essere deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.

4. Valutazioni dell'Autorità

Le risultanze istruttorie evidenziano la cessazione dell'offerta di servizi postali - attività peraltro svolta collateralmente a quella di trasporto -, da parte della società Gieffe nel mese di ottobre 2012, data fino alla quale quest'ultima è qualificabile, a tutti gli effetti, come operatore postale; in quanto tale, al pari degli altri operatori postali in tale data attivi sul mercato, era tenuta a versare il contributo per verifiche e controlli per l'anno 2012, contestato nell'atto di avvio del presente procedimento sanzionatorio. Tale conclusione, che avvalora l'addebito esclusivamente per l'annualità 2012 è coerente con l'orientamento espresso dallo stesso segnalante MISE DGSCERP (prot. Agcom in ingresso n. 51068/14) nell'analoga fattispecie [*omissis*] (cont. N. 34/14/DISP), secondo il quale il MISE ha ritenuto non dovuto il contributo per l'annualità successiva a quella di cessata attività.

Ciò che rileva, ai fini della configurazione dell'illecito, è, infatti, il momento nel quale viene commessa la violazione, momento nel quale l'impresa era a tutti gli effetti fornitore di servizi postali e, in quanto tale, tenuta a corrispondere il contributo annuale per verifiche e controlli.

In aggiunta a quanto sopra, va notato che il criterio dell'effettivo esercizio dell'attività postale cui s'ispira il suddetto orientamento del MISE è rafforzato dai poteri d'ufficio che il MISE stesso è tenuto ad esercitare proprio a seguito degli esiti relativi all'attività di verifica e controllo qui in rilievo, ovvero la revoca d'ufficio del titolo abilitativo agli operatori cessati e la conseguente cancellazione dei medesimi dal proprio elenco dei soggetti abilitati. Pertanto, non si ritiene dovuto il contributo per l'anno 2013, nel quale l'attività era cessata.

Alla luce delle risultanze istruttorie e delle su esposte valutazioni, è da considerarsi sussistente la violazione contestata solo in relazione al mancato pagamento del contributo per l'anno 2012.

CONSIDERATO quanto segue ai fini della quantificazione della sanzione *ex art.* 11 della l. n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito accertato riguarda un obbligo che non produce effetti negativi diretti sull'utenza né determina effetti significativi sul mercato.

B. Opera svolta dall'agente

L'operatore in epigrafe non è intervenuto e non è dotato di un apparato operativo tale da essere d'ausilio alla cura di adempimenti burocratici.

C. Personalità dell'agente

In precedenza, all'operatore in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità.

D. Condizioni economiche dell'agente

L'operatore in epigrafe, nell'anno di riferimento della violazione, risulta avere 7 addetti e un capitale sociale modesto di € 20.000 (ventimila/00).

RITENUTO di dover tener conto della situazione di incertezza economica della società e, pertanto, di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad € 5.000 (cinquemila/00) per il mancato pagamento del contributo relativo all'anno 2012;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 61/14/DISP in merito all'addebito di mancato pagamento per l'anno 2013;

ACCERTA

che, relativamente all'esercizio dell'attività postale nell'anno 2012, l'operatore postale società Gieffe, avente pec gieffexpressrl@pec.it, e rappresentante legale Sig. [omissis] sede legale dichiarata al Registro Imprese a Fermignano (PS), via G. Mazzini, 7 A CAP 61033, ha violato l'art. 15 del d.lgs. 22 luglio n. 261 del 1999, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 7, del medesimo decreto;

ORDINA

alla predetta società, rappresentata dal Sig. [omissis], di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000 (cinquemila/00), pari al minimo edittale, per la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 22 luglio n. 261/1999, per il mancato pagamento del suddetto contributo relativo all'anno 2012;

INGIUNGE

alla predetta società, rappresentata dal Sig. . [omissis] di versare, la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900,

evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 272/15/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/1981.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 272/15/CONS*”.

Ai sensi dell’art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito web dell’Autorità.

Roma, 6 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani